



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Lecco, data del protocollo

**Al Sig. Presidente della Provincia di
LECCO**

**Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di
LECCO
CALCO
ESINO LARIO
LA VALLETTA BRIANZA
MANDELLO DEL LARIO
SUEGLIO**

**Al Sig. Commissario Straordinario del
Comune di
PARLASCO**

**Al Sig. Questore di
LECCO**

**Al Sig. Comandante
dell'Arma dei Carabinieri di
LECCO**

**Al Sig. Comandante
della Guardia di Finanza di
LECCO**

**Ai Sigg.ri Segretari dei Partiti Politici
della Provincia di
LECCO**

Ai Sigg.ri Candidati Sindaci

Oggetto: Campagna elettorale consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio p.v.
Regolamentazione Propaganda Elettorale.

Per quanto di competenza, si trasmette copia del verbale della riunione in data 28 aprile 2026, indetta da questa Prefettura, ove sono state concordate con i rappresentanti dei partiti, gruppi o



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

movimenti politici e delle Amministrazioni locali della Provincia, interessate alla prossima tornata elettorale, regole di comportamento condivise da adottare durante la campagna elettorale con specifico riferimento anche alle manifestazioni con comizi.

Si raccomanda, inoltre, ai Sigg.ri Sindaci di impartire le necessarie direttive ai dipendenti Uffici affinché vigilino attentamente sulla scrupolosa osservanza da parte dei partiti e dei movimenti politici delle disposizioni che disciplinano la propaganda elettorale a mezzo affissioni, disponendo, in caso di violazioni, per il tempestivo avvio dei relativi procedimenti sanzionatori, nonché per l'immediata defissione di manifesti od altro materiale elettorale dagli spazi non autorizzati.

Il Viceprefetto Vicario
Nicoletti



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

L'anno 2026, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la Sala "Arancio" della Camera di Commercio di Lecco, alla presenza del Viceprefetto Vicario – dott.ssa Marcella Nicoletti – si è svolto l'incontro relativo alla propaganda elettorale per le prossime consultazioni del 24 e 25 maggio 2026.

I partecipanti all'incontro sono indicati nell'allegato foglio presenza che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Viceprefetto vicario introduce la riunione precisando che la stessa ha la finalità di concordare e regolamentare le ulteriori modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in particolare per quanto concerne le manifestazioni con comizi in occasione delle consultazioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 settembre 2026.

Il Viceprefetto auspica che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica, nel pieno rispetto dell'ordine, della libertà e del costume democratico, mantenendo la polemica nei limiti di una civile competizione, con dovuto riguardo agli avversari ed alle istituzioni dello Stato.

Dopo ampia discussione, per il miglior svolgimento della campagna elettorale, i convenuti condividono l'allegato documento che costituisce parte integrante del presente verbale e si impegnano ad osservare, e far osservare anche dalle associazioni collaterali gli accordi in esso contenuti, che si dispiegano nell'ambito dell'attuale quadro normativo di riferimento, nello stesso documento richiamato.

Il Viceprefetto Vicario
(Nicoletti)



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

1) QUADRO NORMATIVO

- Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i. che regola le forme tradizionali e tipiche di propaganda elettorale: quelle mediante affissioni, comizi, riunioni, volantini, striscioni, altoparlanti, etc.;
- Legge 24 aprile 1975, n. 130 recante “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;
- Legge 10 dicembre 1993 n. 515 che regola la propaganda elettorale a mezzo stampa periodica e quotidiana ed emittenti radiotelevisive, ad eccezione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 e articoli 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, abrogati dalla L. 22 febbraio 2000, n. 28;
- L. 22 febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, così come modificata dalla legge L. 6 novembre 2003, n. 313.
- provvedimento in data 24 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;
- delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 2024.
- Con circolare ministeriale n. 38 dell’8 aprile 2026 è stato specificato che si richiamano integralmente le predette disposizioni anche con riferimento alle prossime elezioni amministrative.

2) PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI

La propaganda elettorale a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.

Si richiamano le modifiche apportate alla legge 212 con l’art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, oltre a disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Ciò premesso, le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 21 Aprile a venerdì 24 Aprile) provvedono a stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte provvedono all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente ad influire sulla scelta degli elettori.

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art.8 comma 3, della legge n. 212 del 1956, anche al fine di evitare che venga deturpato l'aspetto degli abitati e del paesaggio.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 212/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - può essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante);
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti, gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. È fatta solo eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (comb. disp. art. 1 L. 212/1956 e 8 della medesima legge modificata dalla L. 1975 n. 130).

3) DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI

Da venerdì 24 Aprile 2026, vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente la campagna elettorale, sia per la modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, è stato ritenuto che abbiano invece una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa e luminosa.

Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico sono tenuti a munirsi della licenza del comune ai sensi dell'art. 19 n. 5 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, in combinato disposto con gli artt. 68 T.U.L.P.S. e 118 del relativo regolamento di esecuzione.

È vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli).

È vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.

4) COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO

Per i comizi e le riunioni in luogo pubblico si formulano le seguenti indicazioni.

I comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati tra le ore 9 e le ore 13, nonché tra le ore 15 e le ore 24. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10 e le ore 24.

Ove non già provveduto, sarà al più presto definito, a cura dei Comuni, un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati, della loro priorità e previe possibili intese nei casi di contestualità di richieste.

Da venerdì 24 aprile 2026, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o di riunioni per la propaganda elettorale (o l'installazione di tavoli di propaganda), i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse. Per i tavoli di propaganda elettorale, nell'ipotesi di concomitanza di più richieste, le stesse saranno ammesse purché i tavoli siano posti a debita distanza.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Da tempo è poi invalsa la prassi di inserire nella propaganda elettorale lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico, quali festival, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici, meno tradizionali delle riunioni e dei comizi di propaganda elettorale. Al riguardo, i Sindaci - individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale - avranno cura di vagliare con la massima attenzione - tenuto conto anche delle istanze agli atti - le richieste per lo svolgimento di dette manifestazioni in quanto le stesse impegnerebbero gli spazi individuati per lassi di tempo tali da determinare una monopolizzazione di fatto delle disponibilità dei medesimi. Conseguentemente i Sindaci avranno cura di autorizzare dette manifestazioni a carattere politico possibilmente in altre aree e spazi eventualmente disponibili.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene candidature non potrà fruire nella medesima giornata e nei giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Il calendario dei comizi sarà trasmesso da ciascun Comune, appena possibile, alla Questura o direttamente o tramite i locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

- Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione dei volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma di dibattito preventivamente concordato tra i candidati e/o i partiti, gruppi e movimenti politici interessati. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze.

- Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.
- Tutti i rappresentanti dei partiti politici, gruppi o movimenti politici, si dichiarano d'accordo nell'osservare la sospensione dell'effettuazione di comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili in programma durante il periodo della campagna elettorale.
- L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7.30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo tale da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.
- Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.
- Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

5) RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per le riunioni in strutture destinate a convegni, dibattiti e conferenze, si formulano le seguenti indicazioni:

- i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari relative all'utilizzo dei propri beni immobili, senza oneri per i Comuni stessi e quindi, con l'applicazione delle tariffe stabilite dai predetti regolamenti, dei candidati e/o dei partiti, gruppi o movimenti politici, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10.12.1993 n. 515). A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici la disponibilità di dette strutture ed a predisporre il relativo calendario, con le modalità di cui al paragrafo 4) per i comizi e le riunioni in luogo pubblico.

I partiti, gruppi o movimenti politici, si impegnano a non organizzare cortei, staffette motorizzate,



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

fiaccolate e qualsiasi parata in genere a "scopo di propaganda elettorale".

I partiti, gruppi o movimenti politici, concordano nel riconoscere natura di riunioni di propaganda elettorale ai festival, convegni, tavoli di propaganda e similari manifestazioni politicamente qualificate che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale. Conseguentemente, tali manifestazioni soggiaceranno alla disciplina della propaganda elettorale.

La propaganda con il giornale parlato, diffusa a mezzo di altoparlanti fissi, potrà effettuarsi dalle ore 17 alle ore 21 nei giorni feriali e dalle ore 11 alle ore 13 nonché dalle ore 17 alle ore 21 nei giorni festivi.

Ogni partito, gruppo o movimento politico non potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlante fissi e la propaganda di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune, tra quelli individuati dal medesimo.

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

Gli impianti fissi di altoparlanti non potranno funzionare durante lo svolgimento e la preparazione dei comizi.

A norma del combinato disposto dell'art.7 della legge 24.4.1975 n. 130 e dell'art. 59 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Detta forma di propaganda elettorale deve essere svolta secondo i termini e le modalità previste dal citato art. 7 della legge 130/1975 e cioè soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salve diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempre che si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della propria specifica propaganda diretta concernente la consultazione elettorale.

I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

Si ricordi inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, comma 67, della legge 28.12.1995, n. 549, coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Riguardo la installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale il Ministero dell'Interno ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 Aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vige il divieto dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

L'utilizzazione delle suddette strutture può essere consentita ai fini elettorali solo alle condizioni seguenti:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- come chiarito dal Ministero dell'Interno interpretando la ratio dell'art. 6 L. n. 212/1956 – “le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non sono riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso in quanto le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo”.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Le disposizioni sulla propaganda elettorale sopra citate tendono ad eliminare gli eccessi e gli abusi e a garantire parità di condizioni, con l'applicazione delle prescritte sanzioni per le infrazioni.

L'uso del cinemobile durante la campagna elettorale è subordinato al nulla osta del competente Dicastero per i cinemobili stessi (automezzi) ed al rilascio della licenza da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 68 TULPS.

Inoltre tutti i film da proiettare dovranno essere accompagnati dal nulla osta alla proiezione, concesso pure dal competente Dicastero. A tale fine, gli interessati dovranno ottenere il visto dell'autorità locale di P.S., ai sensi dell'art. 118 del Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S.

I cinemobili potranno funzionare nelle ore e nelle località in cui vengono tenuti i comizi.

Al riguardo, gli incaricati dei partiti, gruppi o movimenti politici, prenderanno accordi con le autorità e gli organi di polizia locale.

La stessa procedura dovrà essere osservata per qualsiasi proiezione cinematografica all'aperto.

I partiti, gruppi o movimenti politici, come praticato per i comizi, dovranno, peraltro, avere preventivamente richiesto ed ottenuto dal Comune la disponibilità del luogo pubblico ove si intende effettuare la proiezione.

Valgono per le proiezioni le norme stabilite per i comizi.

6) DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Con riferimento alle elezioni comunali, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il procedimento sanzionatorio nel caso di violazione delle disposizioni della legge è regolato dal successivo art. 10.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma, art. 29 della legge 25.03.1993 n. 81, per ciò che concerne le elezioni degli Enti Locali).

7) SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Sempre ai sensi della legge 22 febbraio 2000 n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione, e quindi a partire da sabato 9 maggio 2026 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. È vietata altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

25 maggio 2026), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

8) LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI

Resta inteso che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni non saranno consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Nel giorno di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, giorni della votazione, sono vietati altresì:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzione pubblicitaria su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 legge 212 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

È evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale il portare, da parte dei rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi all'interno della sede della sezione elettorale, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. In quanto a ciò autorizzati dalla legge per l'esercizio delle loro funzioni.

Lecco, 28 aprile 2026